



*Certificazione mezzi tecnici per
l'agricoltura biologica*

Quando il registro SIAN dei
fertilizzanti BIO non basta

MacFrut - 9 maggio 2024





Agronomo, laureato a Bologna.
Dal 1993 lavoro nel biologico e mi
occupo di controllo e
certificazione



Alessandro Pulga
Sales&Client Manager



I servizi e settori di attività di Bioagricert – FoodChainID in Italia

PORTAFOGLIO SERVIZI BIOAGRICERT



- Biologico UE 848 (Europa)
- NOP/USDA (Stati Uniti)
- JAS (Giappone)
- IBD (Brasile)
- BioSuisse (Svizzera)
- Naturland (Germania)
- KRAV (Svezia)
- Soil Association (UK)
- Input (mezzi tecnici)



- DOP, IGP, SGT
- Agricoltura Integrata
- Residuo Zero
- GlobalGAP
- Rintracciabilità ISO 22005 (di sito e di filiera)
- Altre certificazioni di prodotto
- Audit e prelievi



- Prodotti Vegetariani e Vegan
- Lactose Free (ElleFree)
- Gluten free
- Verde Urbano e Sportivo Sostenibile
- Cosmesi Biologica e Naturale

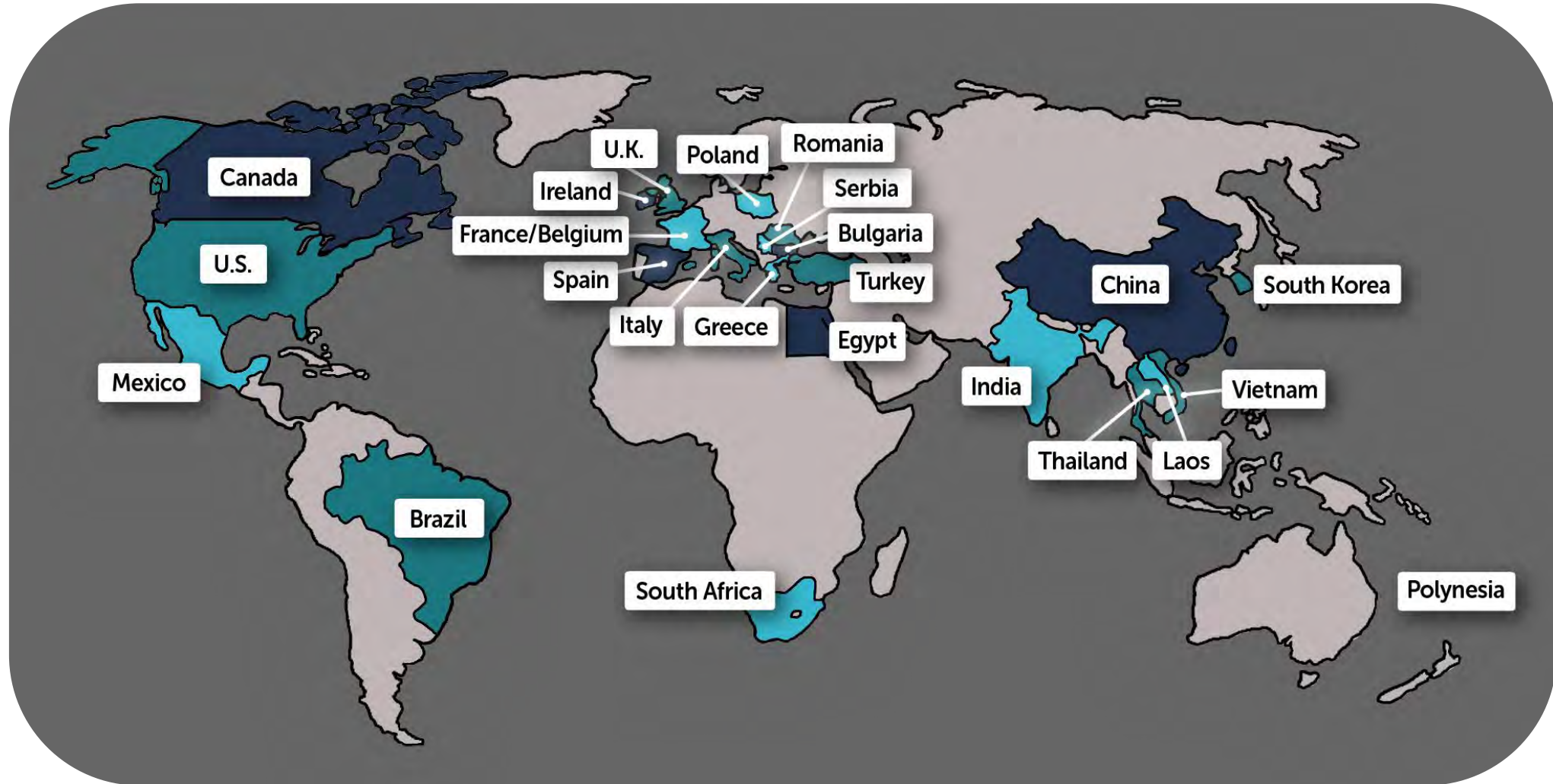


Igiene e
sicurezza
per la GDO
e i mercati
esteri



Sostenibilità
Biodiversità
Non OGM

Bioagricert e FoodChainID nel mondo



Auditor pool updated per business needs.
For final country availability, contact FoodChain ID.

Reg. UE n° 1165/2021

Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati

Articolo 2

1. Concimi, ammendanti e nutrienti

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, **soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II** del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l'arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6) **e, ove del caso, in con formità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione**

Decreto legislativo n° 75/2010 allegato 13

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel **Regolamento (CE) n. 834/2007** e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del **Regolamento n. 889/2008** e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
4. **Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.**

Nota MASAF – PQAI1 Del 14.11.2023

Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti (chiarimenti)

Oggetto: Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti – chiarimenti

Sono pervenute allo scrivente Ufficio diverse segnalazioni circa la difficoltà interpretativa della normativa nazionale in materia biologica alla luce del mutato quadro normativo dovuto all'entrata in applicazione del Reg. UE 2019/1009.

Con la presente si forniscono alcuni elementi di chiarimento.

In premessa si richiama quanto previsto dalla normativa unionale in materia di agricoltura biologica, che autorizza solo i concimi, gli ammendanti e i nutrienti (di seguito fertilizzanti), elencati nell'allegato II del Reg. UE 2021/1165 a condizione che essi siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, e, ove del caso, alle pertinenti disposizioni nazionali.

Pertanto, **al fine di verificare la conformità al Reg. UE 2018/848** dell'utilizzo di un fertilizzante, l'attuale normativa nazionale in materia di agricoltura biologica deve essere intesa ad ammettere i seguenti prodotti:

- **Fertilizzanti nazionali:** se il prodotto è presente nella Tabella 1 della Sezione 2 dell'allegato 13 del d.lgs 75/2010 – così come previsto all'articolo 4, comma 9 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 – ed inserito nel registro dei fertilizzanti pubblicato sul SIAN;
- **Fertilizzanti a marchio CE:** se il prodotto è commercializzato ai sensi del Reg. UE 2019/1009 ed è possibile accertare, attraverso le modalità previste dalla normativa orizzontale in materia di fertilizzanti (etichetta, dichiarazione di conformità, ecc.) che le materie prime contenute rientrano tra i prodotti elencati nell'allegato II del Reg. UE 2021/1165;
- **Fertilizzanti in mutuo riconoscimento:** il prodotto è commercializzato ai sensi del Reg. UE 2019/515 ed è autorizzato in Italia previa valutazione da parte del MASAF e inserito in un apposito elenco ([Elenco prodotti fertilizzanti autorizzati - regolamento \(UE\) 515/2019 - Protezione delle piante](#)). [L'ammissibilità in agricoltura biologica è espressamente indicata nella decisione del MASAF.](#)

PQAI 1 – Agricoltura Biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Via XX Settembre 20 - 00187 Roma

Ammissibilità in agricoltura bi

sinab.it/normativa/ammissibilita-agricoltura-biologica-dei-fertilizzanti-chiarimenti

Posta PEC Bioagricert Web Elenco Sib HorizonScan Commettere EURL | Pesticides i... Google Traduttore Decernis - Dashbo... (4) Facebook Tutti i preferiti



Sistema d'Informazione Nazionale
sull'Agricoltura Biologica

Il biologico italiano



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Cerca nel sito

Politiche ▾ Ricerca e Sperimentazione ▾ Bio-Statistiche ▾ Referenti Bio ▾ Importazioni-Traces ▾ Biblioteca ▾ Cos'è Bio Trova tutto su

Home / Ricerca Normative / Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti – chiarimenti

Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti – chiarimenti



Tipo normativa: Circolare o nota

Data: 14/11/2023

Fonte normativa: Normativa Nazionale

Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti – chiarimenti

Allegati

 Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti – chiarimenti

Parole chiave: Fertilizzanti

SINAB Sistema d'informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
Uffici SINAB c/o MiPAAF – Via Venti Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 – E-mail sportelloinfo@sinab.it

Nota legale Privacy

Configurazione Privacy



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



CIHEAM
BARI



smea

bioagricert
A FOODCHAIN ID COMPANY

© FoodChain ID 2024

PAGE - 8

Ammissibilità in agricoltura biologica dei fertilizzanti

Fertilizzanti nazionali: se il prodotto è presente nella Tabella 1 della Sezione 2 dell'allegato 13 del d.lgs 75/2010 – così come previsto all'articolo 4, comma 9 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 – ed **inserito nel registro dei fertilizzanti pubblicato sul SIAN;**

Fertilizzanti a marchio CE: se il prodotto è commercializzato ai sensi del Reg. UE 2019/1009 ed **è possibile accertare, attraverso le modalità previste dalla normativa orizzontale** in materia di fertilizzanti che le materie prime contenute rientrano tra i prodotti elencati nell'etichetta, dichiarazione di conformità, ecc. gatto II del Reg. UE 2021/1165;

Fertilizzanti in mutuo riconoscimento: il prodotto è commercializzato ai sensi del Reg. UE 2019/515 ed è autorizzato in Italia previa **valutazione da parte del MASAF e inserito in un apposito elenco** (Elenco prodotti fertilizzanti autorizzati - regolamento (UE) 515/2019 - Protezione delle piante). L'ammissibilità in agricoltura biologica è espressamente indicata nella decisione del MASAF.

CERTIFICAZIONE DEI MEZZI TECNICI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Obiettivi



Verifica della **ammissibilità in agricoltura biologica in base principali norme del biologico**

Reg. UE 848/2018, NOP (Stati Uniti) e JAS (Giappone).

Verifica della **conformità alle norme generali** di settore.

Valutazione dei **rischi ambientali, sicurezza dei lavoratori, sicurezza di impiego** e, più in generale, **responsabilità sociale** dell'impresa.

bioagricert WebDT - Registro

trasparente-check.com:47583/bacdt/registro-mezzi-tecnici

Posta PEC

Bioagricert Web

Elenco Sib

HorizonScan

Commettere

EURL | Pesticides I...

Google Traduttore

Decernis - Dashbo...

(4) Facebook

Tutti i preferiti

bioagricert

Login

Trova le nostre aziende

Registro Mezzi Tecnici

Contatta Bioagricert

online users: 1

Registro Mezzi Tecnici

bioagricert

www.trasparente-check.com

Language Picker

it

Visualizzazione 1-10 di 742 risultati.

NAZIONE	QUALIFICA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	REFERENZA	AZIENDA
ITA ITALY	IN CONFORMITÀ CON IL REG. NOP/USDA IN COMPLIANCE WITH NOP/USDA REG.	20.15 - FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI 20.15 - FERTILISERS AND NITROGEN COMPOUNDS	CONCIMI FERTILIZERS	K-BIO S28 K-BIO S28	ADRIATICA SPA VIEW Q95U
ITA ITALY	IN CONFORMITÀ CON IL REG. NOP/USDA IN COMPLIANCE WITH NOP/USDA REG.	20.15 - FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI 20.15 - FERTILISERS AND NITROGEN COMPOUNDS	CONCIMI FERTILIZERS	K-BIO PK 6 12 K-BIO PK 6 12	ADRIATICA SPA VIEW Q95U
ITA ITALY	IN CONFORMITÀ CON IL REG. EU 2018/848 IN COMPLIANCE WITH EU REG. 2018/848	46.75.1 - SERVIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO DI PRODOTTI CHIMICI 46.75.1 - WHOLESALE SALES SERVICES OF CHEMICAL PRODUCTS	CONCIMI FERTILIZERS	AMINOPLANT AMINOPLANT	GOWAN ITALIA S.R.L. VIEW W86Y

Nel D.Legl. 75 (anche se modificato dal DM 9.11.2023) nulla cambia

DECRETO 9 novembre 2023. Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

Allegato 13 - Introdotto solo il nuovo co-formulante «Attivatore proteico su prodotto», nessun accenno ai contenuti della nota MASAF del 14.11.2023.

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti
Tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica
PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
3.	Attivatore proteico su prodotto	Pellami		Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma.

Alla



Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0479626 del 28 settembre 2021) presentata dalla società [REDACTED] allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale [REDACTED], ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

In conformità al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Kelpak® è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società AlzChem Trostberg GmbH che attestano che il prodotto in questione è legalmente commercializzato in Spagna, in conformità alla normativa spagnola sui fertilizzanti, Decreto Reale 999/2017, del 24 novembre, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante denominato [REDACTED], secondo i requisiti e le condizioni specificate in tabella.

La presente autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	[REDACTED]
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	PRODOTTO SPECIALE
Tipo di prodotto	ESTRATTO LIQUIDO DI ALGHE
Composizione	<i>Ecklonia maxima</i>



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Fabbricante	[REDACTED]
Distributore	[REDACTED]
Numero di autorizzazione	0022

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata allo scrivente Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0196021 del 03/05/2022

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0196021 del 03/05/2022



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Allegato 1: Autorizzazione prodotto XXXXXXXXXX ESTRATTO LIQUIDO DI
ALGHE

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
La classificazione adottata è la seguente: non pericoloso
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	100% estratto cellulare di <i>Ecklonia Maxima</i>
Conducibilità	2,5 dS/m
pH	4,3
Acido alginico	0,8% p/pl
Stato fisico	Liquido
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al regolamento CE n. 834/2007 e il regolamento CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni	

Modalità di impiego, dosaggi, colture	
Indicazioni generali	Miscibilità: Non utilizzarlo insieme a rame o zolfo. Eseguire saggi di compatibilità nel caso di miscelazione con altri prodotti. Usare in miscele con pH inferiore a 7. Agitare bene prima dell'uso.
Dosaggio in applicazione fogliare:	
Coltura	Epoca di applicazione
Ortaggi	Trapianto: immersione in una soluzione al 2,5%; Fertirrigazione: 7 l/ha, concentrato; Fogliare: 2 l/ha 14 giorni dopo il trapianto e ripetere a 14 giorni.
Fragola:	Al trapianto immersione delle radici in una soluzione al 2,5%. Fogliare: In fase produttiva, 3 l/ha, ogni 3 settimane.
Frutta e agrumi:	Fogliare: 3-4 l/ha (3 applicazioni), con una concentrazione minima di 1:300. Prima applicazione su alberi da frutto al 50% di fioritura. Negli agrumi, iniziare le applicazioni a bottone bianco.
Olivo:	2 applicazioni dalla fioritura in coincidenza con i trattamenti per la Prays olea, soprattutto nella 3° generazione. In uliveto

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0196021 del 03/05/2022



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

	per l'olio ripetere in autunno. Fogliare: 3 l / 1000 l di acqua, con un minimo di 2 l/ha per trattamento.
Uva da tavola:	Fertirrigazione: 7 l/ha, in germogliamento. Fogliare: 3 l/ha, da bacche 4 mm. Concentrazione minima 1:300.
Patata:	In semina, a 1: 300 sul seme. Fogliare: 4 l/ha, con sufficiente superficie fogliare. Ripetere a 2 l / ha, 14 giorni dopo. Non applicare con tuberizzazione.
Riso:	Fogliare: 2 l/ha nella fase di 2-4 le foglie.

Precauzioni ambientali

Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'ambiente.

Precauzioni per lo stoccaggio

Conservare nel contenitore originale. Conservare in un luogo fresco. Proteggere dal calore e dalla luce solare; Temperatura di conservazione consigliata 0 - 40 °Gradi.

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno

Note

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0196021 del 03/05/2022

SANZIONI ODC

Circolare n. 645533
del 16 dicembre 2022

Disposizioni transitorie
per l'adeguamento
dell'elenco delle non
conformità

Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279.

Codice: D3.01

Descrizione:

Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica.

Riferimento Normativo: art.1, art.2 del Reg. 2021/1165

Tipologia NC (rif. Reg. UE 2021/279): Critica

Misura (D.Lgs. 20/2018):

- Soppressione delle indicazioni biologiche per la produzione oggetto di utilizzo.
- Sospensione della certificazione dell'intera azienda per 6 mesi.

SANZIONI PECUNIARIE

DECRETO LEGISLATIVO 6
ottobre 2023, n. 148

Art. 25 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico di **OPERATORI**

5. Salvo che il fatto costituisca reato, **l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale** realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione.

In ogni caso **la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro**, né superiore a 100.000 euro.

9. Per un efficace coordinamento, le **autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi** per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.

SANZIONI PECUNIARIE

DECRETO LEGISLATIVO 6
ottobre 2023, n. 148

Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli **ORGANISMI DI CONTROLLO**

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro**, all'organismo di controllo che:

Omissis...

l) non adotta o adotta in maniera non idonea le **dovute misure investigative e inibitorie**, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, **in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica** o ne sia informato da un operatore;